



**Bando ristori per le imprese che svolgono attività di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico emergenza Covid-19 (art.11, comma 3 bis della Legge Regionale n.40/2002)**

## **Articolo 1**

### **Obiettivo del bando**

1. Il settore del turismo è certamente uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19, tuttora in atto. In particolare, anche le imprese che svolgono attività di guide turistiche ed accompagnatori turistici, in ragione sia delle limitazioni agli spostamenti dei turisti in ambito internazionale e nazionale sia delle chiusure dei musei, dei siti archeologici, etc. hanno visto una drastica riduzione del loro lavoro a decorrere dal 23 febbraio 2020, data dell'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna che ha reso operative nel territorio regionale le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

2. Obiettivo del presente bando, è quello di dare un ristoro parziale mediante un contributo "una tantum", alle imprese che hanno sede legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e con CODICE ATECO 79.90.20 "Attività delle guide e degli accompagnatori turistici", che hanno subito un evidente danno economico a causa dei provvedimenti di restrizione approvati per il contenimento della pandemia Covid-19.

3. Tale bando, pertanto, è riservato alle imprese che svolgono attività di cui al CODICE ATECO 79.90.20, richiamate al precedente comma 2, e che operano nel rispetto delle seguenti disposizioni normative in materia di professioni turistiche:

- Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 "Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico";
- Legge 6 agosto 2013, n. 97, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2013 (13G00138)".

## **Articolo 2**

### **Dotazione finanziaria**

1. Le risorse complessive disponibili per contributi, di cui presente bando, sono pari a complessivi € 120.000,00 (centoventimila,00) a valere sull'annualità 2021.

## **Articolo 3**

### **Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità**

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando, **le imprese, regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato territorialmente competente**, aventi qualsiasi forma giuridica, con **codice ATECO 79.90.20 "Attività delle guide turistiche e accompagnatori turistici"**, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna. La sede legale e/o l'unità locale è indicata nella specifica iscrizione effettuata presso il Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

- b) essere regolarmente iscritte presso il Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, entro la data del 23 febbraio 2020;
  - c) svolgere attività d'impresa di guida turistica e/o accompagnatore turistico di cui al Codice ATECO 79.90.20;
  - d) essere regolarmente costituite e attive al momento della presentazione dell'istanza.
  - e) operare nelle proprie attività d'impresa afferenti a Guida Turistica e/o Accompagnatore Turistico nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n.4 del 2000 e dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2013 (13G00138)";
  - f) svolgere l'attività d'impresa di Guida Turistica o Accompagnatore turistico, nel rispetto delle disposizioni in merito all'obbligo di copertura assicurativa ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4/2000 e s.m.i.;
  - g) non devono essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  - h) devono essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale e contributiva INPS e INAIL (DURC).
2. Con riferimento alla sola attività di cui al Codice ATECO 79.90.20, le imprese nell'anno 2020 devono aver avuto un calo del fatturato pari o superiore al 20% rispetto l'annualità 2019;
- ovvero, a prescindere dal fatturato, che siano state attivate nel periodo dal 1/01/2020 al 23/02/2020.
  - ovvero che risultino attivate al Registro Imprese nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 31/12/2019 e che abbiano subito, rispetto al fatturato registrato nei mesi di attività del 2019, un calo di fatturato superiore al 20% nei corrispondenti mesi dell'anno 2020.
3. avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per i quali non sussistano cause ostative previste al comma 8 dell'art. 67 (condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale).

#### **Articolo 4**

##### **Tipologia e misura del contributo**

1. I contributi di cui al presente bando potranno essere concessi nel limite massimo complessivo di € 120.000,00 (centoventimila,00) per l'esercizio finanziario 2021.

2. Il contributo massimo erogabile ai soggetti beneficiari con i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3, è stabilito in € 2.500,00.
3. A seguito dell'istruttoria delle domande ammesse, nel caso in cui non sia possibile ammettere a contributo l'importo massimo di cui al comma 2, per insufficienza delle risorse disponibili, si procede alla ripartizione delle risorse del plafond di cui al comma 1, per il numero delle istanze accettate, determinando il contributo effettivo per ogni beneficiario.

## **Articolo 5**

### **Regime di aiuto e regole sul cumulo dei contributi**

1. Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime "de minimis" secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad un'**impresa unica** non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE. La concessione del contributo è vincolata al rispetto dei massimali di aiuti concedibili come da verifica da effettuarsi sulla banca dati RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Nel caso siano accertate ipotesi di cumulo non ammissibili (in particolare sulla base delle dichiarazioni dell'impresa interessata e/o delle interrogazioni del Registro Nazionale degli aiuti di Stato) non si procederà alla concessione del contributo di cui al presente bando o, se già concesso, si provvederà alla revoca.

## **Articolo 6**

### **Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo**

1. Le domande di contributo dovranno essere inviate dal richiedente alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it), dalla data di pubblicazione del bando sul sito <https://imprese.regione.emilia-romagna.it> e pervenire entro e non oltre il **04/08/2021**. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dell'impresa beneficiaria, candidata al contributo oggetto del presente bando. Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con **firma autografa**, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c)

del D. Lgs. 65/82. **In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.**

3. In relazione alle modalità di invio di cui al punto precedente si ricorda che:
- a) in caso di firma digitale: l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
  - b) In caso di firma autografa: in assenza di copia di un documento di identità in corso di validità la domanda non può essere ritenuta valida.
4. Le domande di contributo possono essere inviate anche da un altro soggetto, **al quale venga conferito dal rappresentante legale dell'impresa**, candidata al contributo oggetto del presente bando, **con procura speciale, un mandato con rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa.**

**N.B.** La procura, il cui modello è reso disponibile sul sito internet della Regione all'indirizzo <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando, deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal rappresentante legale rappresentante dell'impresa. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La procura deve essere sempre controfirmata digitalmente dal soggetto delegato.

La domanda di contributo sottoscritta dal soggetto delegato con procura speciale deve essere sottoscritta dal medesimo con firma digitale.

Anche con la presente modalità, le domande di contributo devono essere inviate alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it**, entro il termine di cui al precedente comma 1). Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

5. Il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport potrà, con proprio provvedimento e con congruo anticipo rispetto alla apertura della finestra per la presentazione delle domande, procedere alla modifica delle modalità per la compilazione, validazione e trasmissione delle stesse.
6. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
7. La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo 1/A allegato, e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità nei casi previsti dal presente bando. La stessa, che dovrà essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente comma 2) ovvero secondo le disposizioni di cui al comma 4), dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti di ammissibilità indicati nell'articolo 3 e richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;

- gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo;
  - una dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;
  - una dichiarazione contenente l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.
8. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell'11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana).
9. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda.
10. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati.

#### **Articolo 7**

##### **Selezione delle domande di contributo**

1. La procedura di selezione delle domande, sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:
- alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
  - al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 del presente bando.
2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
- qualora la trasmissione della domanda avvenga al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi o modalità diversi da quelli stabiliti all'art. 6 del presente bando;
  - nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all'art. 3.

#### **Articolo 8**

##### **Provvedimenti amministrativi a seguito della selezione delle domande**

1. A seguito degli esiti della selezione delle domande di contributo il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport provvederà:
- con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, in esito alla verifica sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti dell'importo concedibile nel rispetto di aiuto di cui all'art. 5, all'adozione, entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, dell'atto di concessione dei contributi e nei successivi 10 giorni alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili.
  - Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione sopra menzionato, si provvederà a verificare, che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC). Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo. Inoltre, il permanere della

situazione di irregolarità contributiva potrà determinare la decadenza della domanda. La relativa documentazione, in corso di validità, sarà acquisita d'ufficio dalla Regione presso gli Enti competenti.

- Con riferimento alle domande non ammissibili, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.
- Alla liquidazione dei contributi concessi alle imprese ammesse a contributo, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 ed 11.

## **Articolo 9**

### **Obblighi a carico dei beneficiari**

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

## **Articolo 10**

### **Controlli**

1. La Regione, a seguito della concessione e liquidazione dei contributi, effettuerà gli opportuni controlli, a campione, finalizzati a verificare le dichiarazioni sostitutive di notorietà. Tale campione viene quantificato nel 5% delle domande ammesse a contributo.
2. Le risultanze dei controlli al precedente comma 1 saranno debitamente conservate in appositi verbali agli atti del competente Servizio regionale.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione.

## **Articolo 11**

### **Cause di decadenza e revoca dei contributi**

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere una falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3.
2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011, secondo le disposizioni di controllo previste nel presente bando.

## **Articolo 12**

### **Informazioni generali sul bando**

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:

- sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata al bando;
- rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. 848800258, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario E-mail: [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it).

## **Articolo 13**

### **Informazioni sul procedimento amministrativo**

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è il Servizio Turismo, Commercio e Sport della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (P.E.C. [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it)), ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.
3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata al Servizio sopra indicato. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it). L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

## **Articolo 14**

### **Informazioni sulla tutela della privacy**

1. In caso di assegnazione del contributo saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna nella sottosezione Amministrazione trasparente nonché sulla pagina web dedicata al Bando i provvedimenti amministrativi di concessione e liquidazione del contributo nel rispetto della normativa in vigore;
2. il trattamento dei dati forniti è presupposto necessario per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività necessarie per l'erogazione del contributo;
3. il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali, previste dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 ("GDPR") relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"

e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

il Titolare del trattamento dei dati personali forniti in qualità di Interessato al momento della presentazione della domanda, è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 ed il Soggetto Attuatore ai sensi della DGR 1123/2018 per i compiti in materia di protezione dei dati personali, relativamente all’attuazione del “Bando ristori per le imprese che svolgono attività di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico emergenza Covid-19 (art.11, comma 3 bis della Legge Regionale n.40/2002)” è il Direttore Generale Economia della conoscenza, del Lavoro, dell’impresa.

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito denominato “Regolamento”), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emiliaromagna.it](mailto:dpo@regione.emiliaromagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### **4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del procedimento relativo al “Bando ristori per le imprese che svolgono attività di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico emergenza Covid-19 (art.11, comma 3 bis della Legge Regionale n.40/2002)” per:

- verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo amministrativo);
- adempimenti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

## **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

## **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

## **9. Periodo di conservazione**

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## **10. I Suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

## **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. In mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità di cui al paragrafo 6.